

## ALLEGATO A

### ASSOCIAZIONE "OSSERVATORIO NAZIONALE ADOLESCENZA-ONLUS"

#### STATUTO

##### Art.1

##### Denominazione, sede e durata



È costituita l'Associazione "OSSERVATORIO NAZIONALE ADOLESCENZA-ONLUS"

L'Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all'art. 20 del presente statuto, e non ha fini di lucro.

##### Art.2

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà psico-sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sostenute.

L'Associazione, in casi di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Assistenza a favore dei minori svantaggiati che si trovino in condizioni di disagio psichico, disagio sociale e qualsiasi forma di svantaggio, fisico, psichico e sociale, ed in genere che si trovino in difficoltà in ambito familiare, scolastico e sociale ai fini della tutela, integrazione e contenimento, attraverso analisi e studio e di valutazione, con finalità di ricerca di usi, tendenze, consumi, emozioni e comportamenti online e offline di bambini e adolescenti sul territorio nazionale, genitori, docenti e personale scolastico compresi;
- b) Assistenza in favore alla famiglia e dei genitori di minori in condizioni di disagio che si trovino in difficoltà nei rapporti con gli stessi, e ciò con particolare riferimento a situazioni di particolare difficoltà, quale ad esempio procedimenti di separazione e divorzi del nucleo familiare, famiglie monoparentali, famiglie allargate, adozioni attraverso attività di sostegno ingenero in favore delle famiglie, per favorirne il benessere psichico e intra-familiare del minore svantaggiato;
- c) Tutela dei minori svantaggiati, attraverso interventi nei settori educativi, di sostegno e supporto anche valutativo e psicologico clinico in ambito civile;
- d) Al fine del raggiungimento dello scopo sociale e di una maggiore tutela dei minori svantaggiati, l'Associazione potrà attivare iniziative svolte alla ricerca e soluzione delle cause che provocano svantaggio minorile, attraverso l'analisi delle problematiche riguardanti la società, la scuola, la giustizia, la sanità, la famiglia, i minori, sotto l'aspetto educativo, psicologico e di ricerca. In qualità di osservatorio permanente per lo studio, la ricerca, la valutazione, l'intervento clinico e preventivo, consulenza psicologica e interventi psicoterapeutici, nonché la divulgazione di discipline educative e psicologiche sui minori, scuola e famiglia, per il conseguimento dei propri scopi.
- e) Partecipare o concorrere, anche attraverso donazioni con altre associazioni, società, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o assistenza a minori svantaggiati.
- f) Svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'associazione potrà avvalersi di professionisti idonei, associati o terzi, sia nel campo medico e sociologico, sia nel campo giuridico-istituzionale; potrà, inoltre, avvalersi di strutture e centri di valutazione psicologica e psicodiagnostica, nonché centri di trattamento e riabilitazione, anche al fine di dare sostegno ai figli minori e alle famiglie.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione attuali e futuri per promuovere e divulgare le proprie finalità e svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi fissati nel presente Statuto.

L'Associazione agisce sull'intero territorio nazionale con iniziative ed attività anche di carattere regionale, locale e può operare anche in campo internazionale.

### Art.3

#### Requisiti e categorie dei soci

L'Associazione è costituita da:

- A) soci fondatori
- B) soci ordinari, sostenitori e benemeriti;
- C) soci onorari.

#### A) Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto e messo a disposizione dell'Associazione le proprie capacità tecniche e professionali e abbiano provveduto a dotarla di uno specifico patrimonio. Essi sono:

Maura Manca, Chiara Antonini e Simone Caleffi.

#### B) soci ordinari, sostenitori e benemeriti;

Sono soci ordinari, sostenitori e benemeriti le persone fisiche, inclusi gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i praticanti iscritti nel relativo Registro, nonché le persone giuridiche che condividendo gli scopi e riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo, che ne darà informazione alla prima assemblea utile.

#### C) soci onorari.

Sono soci onorari le personalità a cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione per essersi distinte nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

### Art.4

#### Decadenza del socio

Dalla qualità di socio si decade al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;

- b) quando sia stato omissso il pagamento della quota annuale e siano decorsi quattro mesi dalla scadenza;
- c) recesso;
- d) quando in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della associazione.

La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è deliberata dalla Assemblea e quindi portata a conoscenza del socio.

I soci decaduti non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art.5 Recesso del socio

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) formulare proposte progettuali.

Ciascun socio è tenuto a versare la quota d'ingresso ed il contributo associativo annuale nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, eccetto i soci onorari.

Le quote associative, non frazionabili, devono essere versate entro il 31/12 di ciascun anno.

Tutti i soci, inoltre, devono;

- a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- b) difendere gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale entro il termine previsto.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 7 Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni dei soci sono volontarie ed a titolo gratuito.

## Art. 8

### Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) i frutti del patrimonio messo a disposizione dai soci fondatori;
- b) quote d'ingresso e contributi annuali degli associati;
- c) donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La raccolta pubblica di fondi deve essere esercitata secondo le modalità indicate dall'art. 143 T.U.I.R. e precisamente:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti durante la raccolta fondi devono essere di modico valore.

## Art. 9

### Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori.

## Art. 10

### Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Le persone giuridiche partecipano all'assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti, o persone delegate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno 10 giorni, comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno del luogo, della data e dell'ora stabilita per la prima e, ove necessario, per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

## Art. 11

### Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'Associazione medesima.

In particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elegge il Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero di componenti ai sensi dell'art 13;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- proporre e deliberare modifiche dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse e gravità, posto all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

Nell'ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

## Art. 12

### Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe e nomina un Segretario che provvede a redigere il verbale.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

## Art. 13

### Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dell'Assemblea.

Se venissero a mancare uno o più consiglieri, in numero comunque tale da non rappresentare la maggioranza del Consiglio, L'Assemblea provvederà alla loro sostituzione. Gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in essere.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo designa fra i propri membri il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, se assente, del Vicepresidente. Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti, utilizzando in tal caso strumenti idonei per la comunicazione a distanza.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

#### Art. 14

#### Funzioni del Consiglio Direttivo

E compito del Consiglio Direttivo:

- a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
- b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- c) sottoporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare in ordine all'ammissione dei soci;
- f) accertare le cause di decadenza dei soci;
- g) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- h) stabilire l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi soci;
- i) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- l) assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- m) formulare proposte all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di aree di intervento appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

#### Art 15.

#### Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell'Assemblea dei soci. Il mandato del Presidente ha durata triennale con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### Art.16

#### Il Vice-presidente

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### Art. 17 Organi di controllo

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di cui alla legge 16/12/1991 n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della suddetta legge 16/12/1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, si compone di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra persone dotate della specifica qualifica di Revisore dei Conti. I componenti durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e, qualora dovessero venire meno nel corso del mandato, verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo. Gli stessi si riuniscono alla fine di ogni anno in via ordinaria, ed in caso straordinario, a semplice richiesta di uno solo di essi ovvero di due dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori controlla la contabilità della Fondazione ed entro il 31 maggio di ogni anno redige una relazione sul conto consultivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Ai revisori è assegnato, quale rimborso spese, per ogni riunione del Collegio, un gettone di presenza così come sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 18 Il bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre entro il mese di aprile all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in modo da poter fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente.

A tale fine devono essere applicate le disposizioni contenute nei principi contabili per il terzo settore emanate dal Tavolo tecnico di Agenzia per le Onlus – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Organismo Italiano di Contabilità; laddove questi siano carenti, l'ente è tenuto ad applicare – se compatibili con i menzionati principi contabili – le raccomandazioni emanate dalla "Commissione aziende non profit" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I bilanci devono essere consegnati al collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della loro approvazione.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea competente alla loro approvazione, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 19 Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro del Collegio dei revisori;
- il libro giornale della contabilità.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### Art. 20 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'art. 10 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui essa si farà luogo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.21

#### Denominazione ONLUS

L'Associazione si impegna, in costanza del riconoscimento della qualifica tributaria, ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

#### Art. 22

#### Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Dott.ssa Maura Manca  
Dott.ssa Chiara Antonini  
Dott. Simone Caleffi

*Maura Manca*  
*Chiara Antonini*  
*Simone Caleffi*

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere
N. 1580
Seete 3
Data 19-2-2018
REGISTRATO CON EURO ESENTE
IL DIRIGENTE

